

## AUTOSTRADA (A13) : BOLOGNA-PADOVA

AMPLIAMENTO ALLA TERZA CORSIA  
TRATTO : MONSELICE - PADOVA SUD

### PROGETTO ESECUTIVO

#### DOCUMENTAZIONE GENERALE

#### ASPETTI AMBIENTALI Censimento vegetazionale

Relazione tecnico - specialistica

<b>IL PROGETTISTA SPECIALISTICO</b>  Dott. For. Daniele Mascellani Ord. Agr. For. Milano N. 1693  Responsabile Ingegneria Naturalistica e Ambientale	<b>IL RESPONSABILE INTEGRAZIONE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE</b>  Ing. Mario Brugnoli Ord. Ingg. Roma N. A24308	<b>IL DIRETTORE TECNICO</b>  Ing. Sara Frisiani Ord. Ingg. Genova N. 9810A  T.A. Ambiente
---	--	--

CODICE IDENTIFICATIVO											ORDINATORE
RIFERIMENTO PROGETTO			RIFERIMENTO DIRETTORIO				RIFERIMENTO ELABORATO				
Codice Commessa	Lotto, Sub-Prog. Cod. Appalto	Fase	Capitolo	Paragrafo	W B S	Parte d'opera	Tip.	Disciplina	Progressivo	Rev.	-
111315	0000	PE	DG	AMB	VG000	00000	R	SUA	0011	2	SCALA 1:1000

	<b>ENGINEER COORDINATOR:</b>  Ing. Mario Brugnoli Ord. Ingg. Roma N. A24308	<b>SUPPORTO SPECIALISTICO:</b>  MATE Soc. Coop. Dott. For. Lorenzo Mini Ord. Agr. For. Firenze N. 1200	<b>REVISIONE</b>		
			n.	data	
			0	DICEMBRE 2021	
			1	LUGLIO 2022	
		2	DICEMBRE 2022		
<b>REDATTO:</b>		<b>VERIFICATO:</b>	Dott. Gabriele Monti		

	<b>VISTO DEL COMMITTENTE</b>    IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO Ing. Maurizio Torresi	<b>VISTO DEL CONCEDENTE</b>   <b>Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile</b> <small>DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE, LE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO A RETE E I SISTEMI INFORMATIVI</small>
--	--	--

---

## SOMMARIO

1. PREMESSA.....	2
2. ORGANIZZAZIONE DEL CENSIMENTO .....	3
2.1 INQUADRAMENTO NORMATIVO .....	3
1.1 ADEMPIMENTI SPECIFICI IN CASO DI ABBATTIMENTO PIANTE APPARTENENTI AL GENERE PLATANUS.....	8
1.2 METODOLOGIA DI RILIEVO.....	8
2. RISULTATI DEL CENSIMENTO.....	9
3. AUTORIZZAZIONI E COMPENSAZIONI IN CASO DI ABBATTIMENTO .....	10
4. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA .....	15

## INDICE DELLE TABELLE

TABELLA 3-1 FILARI DI ALBERI .....	12
TABELLA 3-2 AREE ASSIMILATE A BOSCO .....	13
TABELLA 3-3 PIANTE SINGOLE ISOLATE .....	14

## 1. PREMESSA

La presente indagine vegetazionale, rappresentata da un censimento vegetazionale svolto sul campo, è stata eseguita dal Dottore Forestale Lorenzo Mini (iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Firenze con N. 1200) della Ditta MATE Soc. Coop. appositamente incaricata, allo scopo di rilevare l'eventuale presenza di boschi così come definiti e tutelati dalla normativa nazionale e regionale forestale vigente e di alberi o altre formazioni vegetazionali non bosco evidenziando quelli tutelati a livello nazionale, regionale, o comunale.

Il censimento è stato svolto considerando le planimetrie di Progetto Esecutivo e le aree individuate nei piani particellari di esproprio del Progetto Esecutivo aggiornati a giugno 2022. Le aree censite ricadono nel territorio dei Comuni di Monselice, Pernumia, Due Carrare, Maserà di Padova, in provincia di Padova, Regione Veneto.

La presente indagine vegetazionale è stata svolta mediante rilievi diretti in campo delle superfici suddette realizzati nei mesi di giugno e luglio 2022.

L'ubicazione delle piante rilevate è stata indicata sulle cartografie del progetto, ma non è stata misurata tramite rilievo topografico di precisione con stazione totale o antenne GPS di accuratezza sub-metrica, per cui, per quanto la posizione possa ritenersi corretta per gli scopi della presente indagine d'individuazione delle formazioni vegetazionali censite, non può considerarsi topograficamente precisa e ogni altra valutazione, ad esempio nel campo delle costruzioni, richiederà, nel caso, rilievi topografici di precisione.

Vista la difficoltà nel censire le piante senza avere le aree di progetto materialmente delimitate in sito, la variabilità e l'evolversi naturale della vegetazione, eventuali modificazioni dovute a fenomeni naturali o ad opera dell'uomo, si evidenzia che prima della consegna dei lavori, per l'attestazione dello stato dei luoghi del Direttore dei Lavori prevista dalla legge (DM 49/2018), la Direzione Lavori dovrà verificare la corrispondenza dello stato dei luoghi con quanto rilevato nel presente censimento vegetazionale, in modo che, nel caso di eventuali incongruenze rispetto alle piante censite e/o ai parametri di esse rilevati, si provveda ad un aggiornamento. Analogamente, nel caso in cui, in occasione di eventuali sopraluoghi degli Enti Competenti in materia, o durante l'esecuzione dei lavori, si dovessero comunque riscontare eventuali incongruenze come sopra detto, a tutela delle piante si dovrà informare il Proprietario/Ente Gestore/Direzione Lavori/RUP, in modo da avviare le relative verifiche e aggiornamenti/integrazioni del caso.

## 2. ORGANIZZAZIONE DEL CENSIMENTO

### 2.1 INQUADRAMENTO NORMATIVO

L'approfondimento sugli aspetti normativi, sulle definizioni di area forestale e sui regolamenti del verde comunale, risulta fondamentale per comprendere l'approccio metodologico adottato stante l'articolazione dei regolamenti vigenti in materia di verde privato nei Comuni di Monselice, Pernumia, Due Carrare e Maserà di Padova interessate dall'opera di progetto.

Le norme di riferimento per la Regione Veneto analizzate per il seguente intervento sono le seguenti:

- § Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" con cui agli articoli 142 e 149 viene sancita la tutela sui "territori coperti da foreste e da boschi" per il loro "interesse paesaggistico"
- § DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2018; n.34 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali". che di fatto ha abrogato il DECRETO LEGISLATIVO 18 maggio 2001, n. 227 Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57;
- Legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 Legge Forestale Regionale e s.m.i.;
- Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale (provvedimento del Consiglio Regionale del 21 Aprile 1980, n 1066 e Deliberazione del Consiglio regionale del 23 Ottobre 2003, n. 51);
- Regolamento n. 2 del 7 febbraio 2020, pubblicato sul BUR n. 18 del 11 febbraio 2020, dove sono state adottate le nuove Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale (PMPF) della Regione Veneto (e allegato A), ai sensi degli articoli 8, 9 e 10 del R.D. n. 3267/1923 e dell'articolo 5 della L.R. n. 52/1978;
- DDR n.10 del 13 febbraio 2020 è stato approvato il Compendio del quadro sanzionatorio nazionale;
- DDR n.12 del 19 febbraio del 2020, è stata approvata la relativa modulistica forestale.

Inoltre, di interesse risultano essere:

- § Circolare 2232/98 - Norme attuative della L.R. 25/97, art. 3 in materia di pianificazione forestale e di utilizzazioni boschive. Note applicative relative alla D.G.R. 30 dicembre 1998, n. 4808.

Infine, per precisare meglio la natura del vincolo che insiste sulle tipologie forestali o sulle piante interessate dal censimento, occorre ricordare come i boschi e le aree boscate, ancorché percorse da incendi, rientrino tra le tipologie di beni su cui vige la tutela paesaggistica ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., "Codice dei beni culturali e del paesaggio", art. 142 c. 1 lett. g.

Occorre tenere in considerazione anche i Regolamenti adottati a livello comunale ai sensi dell'art. 117, comma 6, della Costituzione Italiana. Per quanto riguarda la tutela dei boschi e delle piante di pregio, gli strumenti urbanistici vigenti risultano essere:

- Comune di Monselice: Regolamento di polizia urbana e sulla convivenza civile, approvato con la delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 26/05/2020;
- Comune di Pernumia: Regolamento edilizio;
- Comune di Due Carrare: Regolamento di Polizia Rurale
- Comune di Maserà di Padova: Regolamento di Polizia Urbana e Regolamento Edilizio.

**DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2018; n. 34 “Testo unico in materia di foreste e filiere forestali”.**

Il testo unico rappresenta il principale riferimento normativo che detta la definizione di bosco e le possibilità di una sua trasformazione.

L'articolo 3 riporta quindi le definizioni di massima demandando alle singole Regioni l'attuazione di uno specifico regolamento che approfondisca e ridefinisca i termini espressi.

1. I termini bosco, foresta e selva sono equiparati.

2. Si definiscono:

a) *patrimonio forestale nazionale: l'insieme dei boschi, di cui ai commi 3 e 4, e delle aree assimilate a bosco, di cui all'articolo 4, radicati sul territorio dello Stato, di proprietà pubblica e privata;*

b) *gestione forestale sostenibile o gestione attiva: insieme delle azioni selvicolturali volte a valorizzare la molteplicità delle funzioni del bosco, a garantire la produzione sostenibile di beni e servizi ecosistemici, nonché una gestione e uso delle foreste e dei terreni forestali nelle forme e ad un tasso di utilizzo che consenta di mantenere la loro biodiversità, produttività, rinnovazione, vitalità e potenzialità di adempiere, ora e in futuro, a rilevanti funzioni ecologiche, economiche e sociali a livello locale, nazionale e globale, senza comportare danni ad altri ecosistemi;*

c) *pratiche selvicolturali: i tagli, le cure e gli interventi volti all'impianto, alla coltivazione, alla prevenzione di incendi, al trattamento e all'utilizzazione dei boschi e alla produzione di quanto previsto alla lettera d);*

d) *prodotti forestali spontanei non legnosi: tutti i prodotti di origine biologica ad uso alimentare e ad uso non alimentare, derivati dalla foresta o da altri terreni boscati e da singoli alberi, escluso il legno in ogni sua forma;*

e) *sistemazioni idraulico-forestali: gli interventi e le opere di carattere intensivo ed estensivo attuati, anche congiuntamente, sul territorio, al fine di stabilizzare, consolidare e difendere i terreni dal dissesto idrogeologico e di migliorare l'efficienza funzionale dei bacini idrografici e dei sistemi forestali;*

f) *viabilità forestale e silvo-pastorale: la rete di strade, piste, vie di esbosco, piazzole e opere forestali aventi carattere permanente o transitorio, comunque vietate al transito ordinario, con fondo prevalentemente non asfaltato e a carreggiata unica, che interessano o attraversano le aree boscate e pascolive, funzionali a garantire il governo del territorio, la tutela, la gestione e la valorizzazione ambientale, economica e paesaggistica del patrimonio forestale, nonché le attività di prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi;*

g) *terreni abbandonati: fatto salvo quanto previsto dalle normative regionali vigenti, i terreni forestali nei quali i boschi cedui hanno superato, senza interventi selvicolturali, almeno della metà il turno minimo fissato dalle norme forestali regionali, ed i boschi d'alto fusto in cui non siano stati attuati interventi di sfollo o diradamento negli ultimi venti anni, nonché i terreni agricoli sui quali non sia stata esercitata attività agricola da almeno tre anni, in base ai principi e alle definizioni di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e relative disposizioni nazionali di attuazione, ad esclusione dei terreni sottoposti ai vincoli di destinazione d'uso;*

h) *terreni silenti: i terreni agricoli e forestali di cui alla lettera g) per i quali i proprietari non siano individuabili o reperibili a seguito di apposita istruttoria;*

i) *prato o pascolo permanente: le superfici non comprese nell'avvicendamento delle colture dell'azienda da almeno cinque anni, in attualità di coltura per la coltivazione di erba e altre piante erbacee da foraggio, spontanee o coltivate, destinate ad essere sfalciate, affienate o insilate una o più volte nell'anno, o sulle quali è svolta attività agricola di mantenimento, o usate per il pascolo del bestiame, che possono comprendere altre specie, segnatamente arbustive o arboree, utilizzabili per il pascolo o che producano mangime animale, purché l'erba e le altre piante erbacee da foraggio restino predominanti;*

l) *prato o pascolo arborato: le superfici in attualità di coltura con copertura arborea forestale inferiore al 20 per cento, impiegate principalmente per il pascolo del bestiame;*

m) *bosco da pascolo: le superfici a bosco destinate tradizionalmente anche a pascolo con superficie erbacea non predominante;*

n) *arboricoltura da legno: la coltivazione di impianti arborei in terreni non boscati o soggetti ad ordinaria lavorazione agricola, finalizzata prevalentemente alla produzione di legno a uso industriale o energetico e che e' liberamente reversibile al termine del ciclo culturale;*

o) *programmazione forestale: l'insieme delle strategie e degli interventi volti, nel lungo periodo, ad assicurare la tutela, la valorizzazione, la gestione attiva del patrimonio forestale o la creazione di nuove foreste;*

p) *attivit  di gestione forestale: le attivita' descritte nell'articolo 7, comma 1;*

q) *impresa forestale: impresa iscritta nel registro di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che esercita prevalentemente attivita' di gestione forestale, fornendo anche servizi in ambito forestale e ambientale e che risulti iscritta negli elenchi o negli albi delle imprese forestali regionali di cui all'articolo 10, comma 2;*

r) *bosco di protezione diretta: superficie boscata che per la propria speciale ubicazione svolge una funzione di protezione diretta di persone, beni e infrastrutture da pericoli naturali quali valanghe, caduta massi, scivolamenti superficiali, lave torrentizie e altro, impedendo l'evento o mitigandone l'effetto;*

s) *materiale di moltiplicazione: il materiale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386.*

*((s-bis) bosco vetusto: superficie boscata costituita da specie autoctone spontanee coerenti con il contesto biogeografico, con una biodiversita' caratteristica conseguente all'assenza di disturbi da almeno sessanta anni e con la presenza di stadi seriali legati alla rigenerazione ed alla senescenza spontanee)).*

3. *Per le materie di competenza esclusiva dello Stato, sono definite bosco le superfici coperte da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale in qualsiasi stadio di sviluppo ed evoluzione, con estensione non inferiore ai 2.000 metri quadri, larghezza media non inferiore a 20 metri e con copertura arborea forestale maggiore del 20 per cento.*

4. *Le regioni, per quanto di loro competenza e in relazione alle proprie esigenze e caratteristiche territoriali, ecologiche e socio-economiche, possono adottare una definizione integrativa di bosco rispetto a quella dettata al comma 3, nonche' definizioni integrative di aree assimilate a bosco e di aree escluse dalla definizione di bosco di cui, rispettivamente, agli articoli 4 e 5, purch  non venga diminuito il livello di tutela e conservazione cosi' assicurato alle foreste come presidio fondamentale della qualita' della vita.*

A seguire, l'art. 4 stabilisce quali sono le aree assimilate a bosco in questi termini:

1. *Per le materie di competenza esclusiva dello Stato, fatto salvo quanto gia' previsto dai piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono assimilati a bosco:*

a) *le formazioni vegetali di specie arboree o arbustive in qualsiasi stadio di sviluppo, di consociazione e di evoluzione, comprese le sugherete e quelle caratteristiche della macchia mediterranea, riconosciute dalla normativa regionale vigente o individuate dal piano paesaggistico regionale ovvero nell'ambito degli specifici accordi di collaborazione stipulati, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dalle regioni e dai competenti organi territoriali del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo per il particolare interesse forestale o per loro specifiche funzioni e caratteristiche e che non risultano gia' classificate a bosco;*

b) *i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalita' di difesa idrogeologica del territorio, di miglioramento della qualita' dell'aria, di salvaguardia del patrimonio idrico, di conservazione della biodiversita', di protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale;*

c) *i nuovi boschi creati, direttamente o tramite monetizzazione, in ottemperanza agli obblighi di intervento compensativo di cui all'articolo 8, commi 3 e 4;*

d) *le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di interventi antropici, di danni da avversita' biotiche o abiotiche, di eventi accidentali, di incendi o a causa di trasformazioni attuate in assenza o in difformita' dalle autorizzazioni previste dalla normativa vigente;*

e) *le radure e tutte le altre superfici di estensione inferiore a 2.000 metri quadrati che interrompono la continuita' del bosco, non riconosciute come prati o pascoli permanenti o come prati o pascoli arborati;*

*f) le infrastrutture lineari di pubblica utilità e le rispettive aree di pertinenza, anche se di larghezza superiore a 20 metri che interrompono la continuità del bosco, comprese la viabilità forestale, gli elettrodotti, i gasdotti e gli acquedotti, posti sopra e sotto terra, soggetti a periodici interventi di contenimento della vegetazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati a garantire l'efficienza delle opere stesse e che non necessitano di ulteriori atti autorizzativi.*

*2. Ai boschi di sughera di cui alla legge 18 luglio 1956, n. 759, non si applicano le definizioni di cui al comma 1 e di cui all'articolo 3, comma 3, e sono consentiti gli interventi colturali disciplinati dalla medesima legge e da specifiche disposizioni regionali.*

Gli articoli 3 e 4 del Decreto chiariscono pertanto i parametri dimensionali utili per la definizione del bosco e del conseguente vicolo paesaggistico oltre ad individuare altresì od i casi in cui si è in presenza di superfici assimilabili al bosco.

La modalità di trasformazione del bosco è invece disciplinata dall'articolo 8 che ne detta i capisaldi e principi generali demandando anche in questo caso alla Regioni l'attuazione di un regolamento che ne articoli le modalità operative.

*1. Ogni intervento che comporti l'eliminazione della vegetazione arborea e arbustiva esistente, finalizzato ad attività diverse dalla gestione forestale come definita all'articolo 7, comma 1, costituisce trasformazione del bosco.*

*2. E' vietato ogni intervento di trasformazione del bosco che determini un danno o un danno ambientale ai sensi della direttiva 2004/35/CE e della relativa normativa interna di recepimento e che non sia stato preventivamente autorizzato, ove previsto, ai sensi dell'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, delle disposizioni dei piani paesaggistici regionali ovvero ai fini del ripristino delle attività agricole tradizionali e della realizzazione di opere di rilevante interesse pubblico e di viabilità forestale connessa alle attività selvicolturali e alla protezione dei boschi dagli incendi, sempre che la trasformazione del bosco risulti compatibile con le esigenze di difesa idrogeologica, di stabilità dei terreni, di regime delle acque, di difesa dalle valanghe e dalla caduta dei massi, di conservazione della biodiversità e di tutela della pubblica incolumità.*

*3. La trasformazione del bosco disposta nel rispetto del presente articolo deve essere compensata a cura e spese del destinatario dell'autorizzazione alla trasformazione. Le regioni stabiliscono i criteri di definizione delle opere e dei servizi di compensazione per gli interventi di trasformazione del bosco, nonché gli interventi di ripristino obbligatori da applicare in caso di eventuali violazioni all'obbligo di compensazione. Le regioni, sulla base delle linee guida adottate con il decreto di cui al comma 8, stabiliscono inoltre i casi di esonero dagli interventi compensativi. La trasformazione del bosco che determini un danno o un danno ambientale ai sensi del comma 2, deve essere oggetto di riparazione ai sensi della direttiva 2004/35/CE e della relativa normativa interna di recepimento.*

*4. Le compensazioni previste dal comma 3 per la trasformazione del bosco che non determini un danno o un danno ambientale ai sensi della direttiva 2004/35/CE, possono essere realizzate con opere e servizi di:*  
*a) miglioramento e restauro dei boschi esistenti nonché del paesaggio forestale in ambito rurale, urbano e periurbano;*  
*b) rimboschimenti e creazione di nuovi boschi su terreni non boscati e in aree con basso coefficiente di boscosità, tramite l'utilizzo di specie autoctone, preferibilmente di provenienza locale e certificata, anche al fine di ricongiungere cenosi forestali frammentate e comunque in conformità alle disposizioni attuative della direttiva 1999/105/CE del Consiglio del 22 dicembre 1999. I nuovi boschi realizzati a seguito degli interventi di compensazione sono equiparati a bosco;*  
*c) sistemazioni idraulico-forestali o idraulico-agrarie o realizzazione e sistemazione di infrastrutture forestali al servizio del bosco e funzionali alla difesa idrogeologica del territorio, che rispettino i criteri e requisiti tecnici adottati ai sensi dell'articolo 9, comma 2;*  
*d) prevenzione di incendi boschivi e di rischi naturali e antropici;*  
*e) altre opere, azioni o servizi compensativi di utilità forestale volti a garantire la tutela e valorizzazione socio-economica, ambientale e paesaggistica dei boschi esistenti o il riequilibrio idrogeologico nelle aree geografiche più sensibili.*

*5. I richiedenti l'autorizzazione alla trasformazione del bosco, presentano i progetti delle opere o dei servizi compensativi alle regioni che individuano le aree dove dovrà essere effettuato l'intervento a cura e spese del destinatario. Ove non diversamente previsto dalla legislazione regionale, tali aree sono individuate*

*all'interno del medesimo bacino idrografico nel quale e' stata autorizzata la trasformazione del bosco. Ai fini dell'esecuzione degli interventi compensativi, le regioni prevedono la prestazione di adeguate garanzie.*

*6. In luogo dell'esecuzione diretta degli interventi compensativi, le regioni possono prevedere, relativamente agli interventi di trasformazione del bosco che non determinino un danno o un danno ambientale ai sensi della direttiva 2004/35/CE, che il soggetto autorizzato versi in uno specifico fondo forestale regionale una quota almeno corrispondente all'importo stimato dell'opera o al servizio compensativo previsto. Le regioni destinano tale somma alla realizzazione degli interventi di cui al comma 4, anche se ricadenti in altri bacini idrografici, considerando gli eventuali aspetti sperequativi tra l'area in cui e' realizzata la trasformazione del bosco e gli interventi compensativi.*

*7. I boschi aventi funzione di protezione diretta di abitati, di beni e infrastrutture strategiche, individuati e riconosciuti dalle regioni, non possono essere trasformati e non puo' essere mutata la destinazione d'uso del suolo, fatti salvi i casi legati a motivi imperativi di rilevante interesse pubblico nonche' le disposizioni della direttiva 2004/35/CE e della relativa normativa interna di recepimento.*

*8. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono adottate linee guida per la definizione di criteri minimi nazionali per l'esonero dagli interventi compensativi di cui al comma 3. Le regioni si adeguano alle disposizioni di cui al precedente periodo entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.*

**Legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 Legge Forestale Regionale e s.m.i.**

Si riportano di seguito gli articoli principali della legge forestale Regionale in tema di tutela dei boschi.

**Art. 13**

*La Regione, nell'ambito della valorizzazione delle risorse territoriali, promuove e concorre alla conservazione, miglioramento ed incremento del patrimonio silvo - pastorale.*

**Art. 14**

*1. Ai fini della presente legge, trovano applicazione le seguenti definizioni:*

- a) "bosco": le superfici che presentano le caratteristiche indicate al comma 3 dell'articolo 3 e al comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali" e successive modificazioni;*
- b) "aree escluse dalla definizione di bosco": le aree che presentano le caratteristiche di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 34 del 2018.*

*2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, trascorsi i quali si prescinde dal parere, definisce con proprio provvedimento le modalità per l'individuazione delle superfici ed aree di cui alle lettere a) e b) del comma 1.*

**Art. 15**

*1. I boschi di cui all'articolo 14 sono tutelati in considerazione delle funzioni di interesse generale svolte dagli stessi.*

*2. E' vietata qualsiasi riduzione della superficie forestale salvo espressa autorizzazione della Giunta regionale nei casi in cui è possibile compensare la perdita delle funzioni di interesse generale svolte dal bosco oggetto della richiesta, mediante l'adozione di una delle seguenti misure:*

- a) destinazione a bosco di almeno altrettanta superficie;*
- b) miglioramento colturale di una superficie forestale di estensione doppia rispetto a quella ridotta;*

c) versamento di una somma, in un apposito fondo regionale, pari al costo medio del miglioramento colturale di una superficie doppia a quella di cui si chiede la riduzione.

3. Per la realizzazione di opere a servizio dei boschi, dei pascoli e dei prati- pascoli nonché per gli interventi di regimazione idraulica e per il recupero colturale di terre agricole abbandonate in territori classificati montani, l'autorizzazione di cui al comma 2, è concessa in deroga alle misure richieste alle lettere a), b) e c).

4. Sono vietate le costruzioni edilizie nei boschi salvo quelle espressamente previste dagli strumenti urbanistici.

5. Anche per i boschi non compresi nei territori sottoposti a vincolo idrogeologico valgono le norme contenute nelle prescrizioni di massima e di polizia forestale emanate ai sensi della presente legge.

6. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2, lettere a) e b) è subordinato al versamento di un deposito cauzionale ovvero alla presentazione di una fideiussione vincolata a favore della Regione del Veneto, a garanzia della buona esecuzione dei lavori compensativi.

6 bis. Le garanzie previste dal comma 6 non sono dovute nel caso di richiesta di riduzioni di superficie forestale inferiori ai 1.000 metri quadrati.

## **1.1 ADEMPIMENTI SPECIFICI IN CASO DI ABBATTIMENTO PIANTE APPARTENENTI AL GENERE PLATANUS**

Alcuni alberi censiti appartengono al genere *Platanus*: per questi alberi tutti gli eventuali tipi di intervento devono essere effettuati previa comunicazione al Servizio Fitosanitario Regionale (sia che le piante siano sane, sia che siano malate). Il D.M. 29 febbraio 2012 "Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione del cancro colorato del platano causato da *Ceratocystis fimbriata*", infatti, prescrive che:

- Nelle zone indenni gli interventi sui platani quali abbattimenti, potature, recisioni radicali, possono essere effettuati, previa comunicazione al Servizio Fitosanitario Regionale competente per territorio, fatte salve sue diverse disposizioni (art. 5, comma 3);
- Nelle zone focolaio tutti gli interventi sui platani quali abbattimenti, potature e recisioni radicali devono essere comunicati preventivamente al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio. Decorsi 30 giorni lavorativi dalla comunicazione tali interventi possono essere effettuati, fatte salve diverse disposizioni del Servizio (art. 6, comma 1).

## **1.2 METODOLOGIA DI RILIEVO**

Nel corso del rilievo su campo gli elementi vegetazionali arborei soggetti a censimento sono stati classificati in base alla loro copertura con la metodologia dettagliata in seguito.

La suddivisione del tipo di elemento arboreo, sia esso una pianta singola isolata fuori foresta o un'area boscata, è stata eseguita in base alla definizione di "bosco" fornita dalla normativa così come precedentemente citata.

Una volta effettuata questo tipo di valutazione, tutti gli altri elementi arborei singoli isolati, a gruppi o in filari, sono stati censiti come piante fuori foresta.

Per ciascun elemento censito sono state rilevate: la specie, il diametro rilevato ad 1,30 m di altezza, l'altezza, la lunghezza nel caso di siepi o formazioni a filari, lo stato fitosanitario, l'eventuale presenza di macroscopici problemi legati alla stabilità della pianta. Si specifica che il diametro minimo di cavallettamento è stato di 3 cm.

Le piante arboree censite sono state ubicate puntualmente con l'ausilio di strumentazione GPS da campo Trimble Pathfinder proXH o GARMIN GPSmap 60Cx. Le posizioni così ricavate sono state rototraslate nel sistema di riferimento del progetto, impiegando alcuni punti omologhi con la cartografia di progetto, minimizzando gli scarti ai minimi quadrati e ottenendo precisioni adatte a questa tipologia di lavoro.

Le piante censite sono state numerate con una stringa così costituita:

- § elemento censito: filare (FI), pianta singola isolata (PS), bosco (BO).
- § numero progressivo di 4 cifre.

Es: PS\_0001 (albero isolato numero 1).

## 2. RISULTATI DEL CENSIMENTO

In base ai rilievi eseguiti non sono stati censiti boschi così come definiti dalla normativa nazionale e regionale vigente, ma sono state censite “aree assimilate” a bosco, nello specifico 27 aree per una superficie complessiva di 31.558 mq (cfr. Tabella 3-2) e un numero complessivo di piante stimate con area di saggio pari a 5.082; si tratta di soprassuoli misti di latifoglie, perlopiù allo stato di neoformazione o di ceduo, di età e densità variabile, costituiti da *Robinia pseudoacacia*, *Populus alba* e *salix spp.*, secondariamente da *Quercus pubescens*, *Ulmus minor*, *Acer campestre*, *Platanus acerifolia*.

Per quanto riguarda le piante isolate (non in aree assimilate a bosco) quelle singole (non in filare) (cfr. Tabella 3-3) censite sono risultate 30 esemplari. Infine, sono stati censiti 20 filari di alberi per uno sviluppo lineare complessivo di 2.752 metri e un numero stimato di 1182 piante (cfr. Tabella 3-1). Complessivamente, quindi, risultano 1212 piante isolate.

Si precisa che nei risultati del censimento risultano rilevate anche delle piante di platano; al momento dei rilievi queste non sembrano affette da cancro colorato determinato da *Ceratocystis fimbriata* e né ricadono all'interno delle aree focolaio delimitate dalla regione, ma nel caso di loro abbattimento è comunque dapprima necessario inviare specifica comunicazione al Servizio Fitosanitario Regionale.

### 3. AUTORIZZAZIONI E COMPENSAZIONI IN CASO DI ABBATTIMENTO

Dalla consultazione della normativa, in base in particolare all'art. 15 della LR 52/1978 e s.m.i. nel caso di trasformazione d'uso dei boschi e delle aree assimilate a bosco occorre l'autorizzazione dell'autorità forestale ai sensi dell'art. 36 del Regolamento Regionale 07 febbraio 2020, n. 2 "Prescrizioni di massima e di polizia forestale adottate ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 "Legge forestale regionale", di seguito riportato assieme al precedente art. 35:

#### Art. 35 Norme generali

*Ai fini e per gli scopi della legge forestale regionale, costituiscono mutamento permanente di destinazione dei terreni vincolati, gli interventi a seguito dei quali i suddetti terreni vengono permanentemente sottratti alla loro attuale destinazione, fatta eccezione per le opere a servizio delle attività agro-silvo-pastorali.*

*Art. 36 Trasformazione dei boschi in altra qualità di coltura e dei terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione*

- 1. La riduzione della superficie boscata di cui all'articolo 15 della legge forestale regionale, la trasformazione dei terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione o la trasformazione che comporti mutamento permanente di destinazione di terreni vincolati è subordinata ad autorizzazione da parte dell'autorità forestale.*
- 2. La domanda, volta ad ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1, è indirizzata all'autorità forestale che, verificatane l'ammissibilità, ne cura la pubblicazione in forma telematica all'albo pretorio del comune ove è situato il fondo per quindici giorni consecutivi. Entro tale termine chiunque può presentare eventuali opposizioni. Entro i successivi otto giorni, il comune trasmette all'autorità forestale eventuali opposizioni presentate e le proprie osservazioni, unitamente alla relata di pubblicazione.*
- 3. L'autorità forestale provvede all'istruttoria, sentita la competente commissione tecnica regionale decentrata. In tali casi, l'autorizzazione riguarda anche l'aspetto della protezione dei beni paesaggistici e vale ai fini dell'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. L'esito dell'istruttoria è notificato all'interessato e pubblicato in forma telematica per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio del comune.*
- 4. Ai soli fini dell'applicazione dell'articolo 15, comma 2, lettere a) e b), della legge forestale regionale gli interessati sono tenuti ad indicare nella domanda, sulla base dei relativi estratti catastali, i terreni, preferibilmente nell'ambito del medesimo bacino idrografico, nei quali si impegnano ad eseguire il rimboschimento compensativo o il miglioramento boschivo.*
- 5. Il richiedente che non sia proprietario del fondo è tenuto a produrre una dichiarazione contenente il consenso espresso di quest'ultimo.*
- 6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai boschi non sottoposti a vincolo idrogeologico.*
- 7. Per la violazione delle disposizioni del presente articolo trovano applicazione le sanzioni amministrative previste dall'articolo 1 della legge 9 ottobre 1967 n. 950, salvo che la violazione non rientri nei casi contemplati dagli articoli 24 e 26 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.*

Per le piante non in bosco o, nel caso in esame, in aree assimilate a bosco, sia singole che in filare, fatte salve le norme di tutela paesaggistica laddove sia presente il vincolo paesaggistico, dalla consultazione della normativa non emergerebbero indicazioni specifiche a livello comunale, mentre a livello regionale nel Regolamento Regionale 07 febbraio 2020, n. 2 "Prescrizioni di massima e di polizia forestale adottate ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 "Legge forestale regionale", per quanto inerente i soli fini forestali, risulta comunque quanto segue:

#### Art. 12 Sradicamento di piante e ceppaie

*1. Lo sradicamento delle piante d'alto fusto e delle ceppaie è vietato. Eventuali deroghe devono essere autorizzate dall'autorità forestale.*

*2. Per la violazione delle disposizioni del presente articolo trovano applicazione le sanzioni amministrative previste dall'articolo 1 della legge 9 ottobre 1967 n. 950, salvo che la violazione non rientri nei casi contemplati dagli articoli 24 e 26 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.*

Dalla disamina della normativa regionale, la compensazione dei boschi (e delle aree assimilate a bosco) è stabilita dall'art. 15, comma 2, della LR 52/1978 e s.m.i. di seguito riportato:

*2. E' vietata qualsiasi riduzione della superficie forestale salvo espressa autorizzazione della Giunta regionale nei casi in cui è possibile compensare la perdita delle funzioni di interesse generale svolte dal bosco oggetto della richiesta, mediante l'adozione di una delle seguenti misure:*

- a) destinazione a bosco di almeno altrettanta superficie;*
- b) miglioramento colturale di una superficie forestale di estensione doppia rispetto a quella ridotta;*
- c) versamento di una somma, in un apposito fondo regionale, pari al costo medio del miglioramento colturale di una superficie doppia a quella di cui si chiede la riduzione.*

Nel caso di abbattimento la documentazione (tra cui il presente censimento) per l'autorizzazione è presentata agli enti competenti dalla Stazione Appaltante; in progetto è previsto che le operazioni di taglio siano poi eseguite dall'Appaltatore. Nel caso particolare delle piante di platano (genere *Platanus*) risulta necessario inviare specifica comunicazione al Servizio Fitosanitario Regionale.

Tabella 3-1 Filari di alberi

STRINGA	FOTO	LUNGHEZZA (m)	NUMERO DI PIANTE	SPECIE PREVALENTE	SPECIE ACCESSORIA	DIAMETRO MEDIO (cm)	ALTEZZA MEDIA (m)	STATO SANITARIO	NOTE	TUTELA (rif. normativo)	PROVINCIA	COMUNE	art. 136 D.Lgs. 42/2004	art. 142 D.Lgs. 42/2004	Vincoli per decreto	Vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923)
FI_0001	001	263	150	<i>Quercus pubescens</i>	<i>Ulmus minor</i>	3	3	buono		Art. 12 PMPF	Padova	Monselice	NO	NO	NO	NO
FI_0002	014	42	22	<i>Robinia pseudoacacia</i>		6	5	buono		Art. 12 PMPF	Padova	Monselice	NO	NO	NO	NO
FI_0003	023	50	20	<i>Robinia pseudoacacia</i>	<i>Acer campestre, Ulmus minor, Quercus robur</i>	8	6	buono		Art. 12 PMPF	Padova	Pernumia	NO	c.1 lett.C	NO	NO
FI_0004	026	47	6	<i>Robinia pseudoacacia</i>	<i>Acer campestre, Ulmus minor, Quercus robur</i>	6	4	buono		Art. 12 PMPF	Padova	Pernumia	NO	NO	NO	NO
FI_0005	027	22	5	<i>Ulmus minor</i>		6	5	mediocre	alcune piante morte	Art. 12 PMPF	Padova	Pernumia	NO	NO	NO	NO
FI_0006	028	23	40	<i>Chamaecyparis lawsoniana</i>		5	4	buono		Art. 12 PMPF	Padova	Pernumia	NO	NO	NO	NO
FI_0007	031	33	7	<i>Robinia pseudoacacia</i>		21	13	buono		Art. 12 PMPF	Padova	Pernumia	NO	c.1 lett.C	NO	NO
FI_0008	032	25	15	<i>Ulmus minor</i>		8	5	mediocre		Art. 12 PMPF	Padova	Pernumia	NO	c.1 lett.C	NO	NO
FI_0009	035	260	150	<i>Ulmus minor</i>	<i>Acer campestre</i>	4	2	mediocre		Art. 12 PMPF	Padova	Due Carrare	NO	NO	NO	NO
FI_0010	036	25	7	<i>Robinia pseudoacacia</i>		14	9	buono		Art. 12 PMPF	Padova	Due Carrare	NO	NO	NO	NO
FI_0011	041	245	120	<i>Ulmus minor</i>	<i>Acer campestre</i>	4	2	mediocre		Art. 12 PMPF	Padova	Due Carrare	NO	NO	NO	NO
FI_0012		100	35	<i>Ulmus minor</i>	<i>Acer campestre</i>	4	2	mediocre		Art. 12 PMPF	Padova	Due Carrare	NO	NO	NO	NO
FI_0013	044	212	25	<i>Ulmus minor</i>	<i>Acer campestre</i>	9	7	buono		Art. 12 PMPF	Padova	Due Carrare	NO	NO	NO	NO
FI_0014	049	96	33	<i>Ulmus minor</i>	<i>Acer campestre</i>	9	7	buono		Art. 12 PMPF	Padova	Due Carrare	NO	NO	NO	NO
FI_0015	050, 051	468	325	<i>Ulmus minor</i>	<i>Acer campestre</i>	9	7	buono		Art. 12 PMPF	Padova	Masera di Padova	NO	NO	NO	NO
FI_0016	052	65	35	<i>Chamaecyparis lawsoniana</i>		12	9	buono		Art. 12 PMPF	Padova	Masera di Padova	NO	NO	NO	NO
FI_0017	054	203	55	<i>Ulmus minor</i>	<i>Populus spp; Acer campestre</i>	9	10	buono		Art. 12 PMPF	Padova	Masera di Padova	NO	NO	NO	NO
FI_0018	061	180	50	<i>Populus spp</i>	<i>Ulmus minor</i>	22	12	buono		Art. 12 PMPF	Padova	Due Carrare	NO	NO	NO	NO
FI_0019	063	194	43	<i>Populus spp</i>	<i>Ulmus minor</i>	17	10	buono		Art. 12 PMPF	Padova	Due Carrare	NO	NO	NO	NO
FI_0020	064	199	39	<i>Populus spp</i>	<i>Ulmus minor, Ligustrum spp.</i>	12	9	buono		Art. 12 PMPF	Padova	Due Carrare	NO	NO	NO	NO

Tabella 3-2 Aree assimilate a bosco

STRINGA	FOTO	SUPERFICIE (mq)	NUMERO PIANTE STIMATO MEDIANTE ADS	SPECIE PREVALENTE	SPECIE ACCESSORIA	DIAMETRO MEDIO (cm)	ALTEZZA MEDIA (m)	STATO SANITARIO	TUTELA (rif. normativo)	PROVINCIA	COMUNE	art. 136 D.Lgs. 42/2004	art. 142 D.Lgs. 42/2004	Vincoli per decreto	Vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923)
AA_0001	017	940	69	<i>Ulmus minor</i>	<i>Robinia pseudoacacia</i>	8	5	mediocre	art. 36 PMPF	Padova	Monselice	NO	NO	NO	NO
AA_0002	021	102	22	<i>Ulmus minor</i>		4	4	mediocre	art. 36 PMPF	Padova	Pernumia	NO	c.1 lett.C	NO	NO
AA_0003	022	510	55	<i>Salix spp.</i>	<i>Populus spp., Ulmus minor</i>	6	5	buono	art. 36 PMPF	Padova	Pernumia	NO	c.1 lett.C	NO	NO
AA_0004	034	511	30	<i>Salix spp.</i>	<i>Populus spp., Ulmus minor</i>	6	5	buono	art. 36 PMPF	Padova	Due Carrare	NO	c.1 lett.C	NO	NO
AA_0005		879	50	<i>Ulmus minor</i>	<i>Robinia pseudoacacia</i>	6	5	buono	art. 36 PMPF	Padova	Due Carrare	NO	NO	NO	NO
AA_0006	037	1099	166	<i>Ulmus minor</i>	<i>Robinia pseudoacacia</i>	6	5	buono	art. 36 PMPF	Padova	Due Carrare	NO	NO	NO	NO
AA_0007		622	44	<i>Ulmus minor</i>	<i>Robinia pseudoacacia</i>	6	5	buono	art. 36 PMPF	Padova	Due Carrare	NO	NO	NO	NO
AA_0008	039	1282	211	<i>Ulmus minor</i>	<i>Robinia pseudoacacia</i>	6	5	buono	art. 36 PMPF	Padova	Due Carrare	NO	NO	NO	NO
AA_0009	040	1231	112	<i>Ulmus minor</i>	<i>Robinia pseudoacacia</i>	6	5	buono	art. 36 PMPF	Padova	Due Carrare	NO	NO	NO	NO
AA_0010	043	383	55	<i>Robinia pseudoacacia</i>	<i>Ulmus minor</i>	8	7	buono	art. 36 PMPF	Padova	Due Carrare	NO	NO	NO	NO
AA_0011	045	675	79	<i>Robinia pseudoacacia</i>	<i>Ulmus minor</i>	8	7	buono	art. 36 PMPF	Padova	Due Carrare	NO	NO	NO	NO
AA_0012	046	621	85	<i>Robinia pseudoacacia</i>	<i>Ulmus minor</i>	8	7	buono	art. 36 PMPF	Padova	Due Carrare	NO	NO	NO	NO
AA_0013	047	701	90	<i>Robinia pseudoacacia</i>	<i>Ulmus minor</i>	8	7	buono	art. 36 PMPF	Padova	Due Carrare	NO	NO	NO	NO
AA_0014	048	1693	50	<i>Cedrus atlantica</i>	<i>Cupressus glabra, Pinus pinea</i>	22	12	buono	art. 36 PMPF	Padova	Due Carrare	NO	NO	NO	NO
AA_0015	053	841	65	<i>Robinia pseudoacacia</i>	<i>Ulmus minor, Populus spp.</i>	8	7	buono	art. 36 PMPF	Padova	Masera di Padova	NO	NO	NO	NO
AA_0016	056	1728	225	<i>Robinia pseudoacacia</i>	<i>Ulmus minor</i>	9	7	buono	art. 36 PMPF	Padova	Due Carrare	NO	NO	NO	NO
AA_0017	057	957	177	<i>Robinia pseudoacacia</i>	<i>Ulmus minor</i>	9	7	buono	art. 36 PMPF	Padova	Due Carrare	NO	NO	NO	NO
AA_0018	058	1310	210	<i>Robinia pseudoacacia</i>	<i>Ulmus minor</i>	8	7	buono	art. 36 PMPF	Padova	Due Carrare	NO	NO	NO	NO
AA_0019	059	618	35	<i>Robinia pseudoacacia</i>	<i>Ulmus minor</i>	6	4	buono	art. 36 PMPF	Padova	Due Carrare	NO	NO	NO	NO
AA_0020	060	560	40	<i>Robinia pseudoacacia</i>	<i>Ulmus minor</i>	6	4	buono	art. 36 PMPF	Padova	Due Carrare	NO	NO	NO	NO
AA_0021	003; 004	1362	256	<i>Robinia pseudoacacia</i>	<i>Ulmus minor</i>	8	6	buono	art. 36 PMPF	Padova	Monselice	NO	NO	NO	NO
AA_0022	003; 005	2029	582	<i>Robinia pseudoacacia</i>	<i>Ulmus minor</i>	9	7	buono	art. 36 PMPF	Padova	Monselice	NO	NO	NO	NO
AA_0023	007	1382	311	<i>Robinia pseudoacacia</i>	<i>Ulmus minor</i>	6	5	buono	art. 36 PMPF	Padova	Monselice	NO	NO	NO	NO
AA_0024	010	1672	382	<i>Robinia pseudoacacia</i>	<i>Cupressus glabra</i>	7	5	buono	art. 36 PMPF	Padova	Monselice	NO	NO	NO	NO
AA_0025	011	2158	588	<i>Robinia pseudoacacia</i>	<i>Ulmus minor</i>	7	6	buono	art. 36 PMPF	Padova	Monselice	NO	NO	NO	NO
AA_0026	012	3824	671	<i>Robinia pseudoacacia</i>	<i>Ulmus minor</i>	8	5	buono	art. 36 PMPF	Padova	Monselice	NO	NO	NO	NO
AA_0027	013	1868	422	<i>Robinia pseudoacacia</i>	<i>Ulmus minor</i>	8	6	buono	art. 36 PMPF	Padova	Monselice	NO	NO	NO	NO

Tabella 3-3 Piante singole isolate

STRINGA	FOTO	SPECIE	DIAMETRO MEDIO (cm)	ALTEZZA MEDIA (m)	STATO SANITARIO	NOTE	TAGLIO CON AUTORIZ. (rif. normativo)	PROVINCIA	COMUNE	FOGLIO	PARTICELLA	art. 136 D.Lgs. 42/2004	art. 142 D.Lgs. 42/2004	Vincoli per decreto	Vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923)
PS_0001	002	Acer negundo	9	4	buono		Art. 12 PMPF	Padova	Monselice			NO	NO	NO	NO
PS_0002	006	Robinia pseudoacacia	10	7	buono	policaule	Art. 12 PMPF	Padova	Monselice			NO	NO	NO	NO
PS_0003	008	Ulmus minor	11	6	buono		Art. 12 PMPF	Padova	Monselice			NO	NO	NO	NO
PS_0004	009	Ulmus minor	11	6	buono		Art. 12 PMPF	Padova	Monselice			NO	NO	NO	NO
PS_0005	015	Ulmus minor	8	5	mediocre		Art. 12 PMPF	Padova	Monselice			NO	NO	NO	NO
PS_0006	015	Ulmus minor	7	6	mediocre		Art. 12 PMPF	Padova	Monselice			NO	NO	NO	NO
PS_0007	015	Ulmus minor	9	7	mediocre		Art. 12 PMPF	Padova	Monselice			NO	NO	NO	NO
PS_0008	016	Quercus robur	34	10	buono		Art. 12 PMPF	Padova	Pernumia			NO	NO	NO	NO
PS_0009	018	Salix spp	25	7	buono		Art. 12 PMPF	Padova	Pernumia			NO	NO	NO	NO
PS_0010	019	Quercus robur	9	4	buono		Art. 12 PMPF	Padova	Pernumia			NO	NO	NO	NO
PS_0011	019	Quercus robur	8	3	buono		Art. 12 PMPF	Padova	Pernumia			NO	NO	NO	NO
PS_0012	019	Quercus robur	8	3	buono		Art. 12 PMPF	Padova	Pernumia			NO	NO	NO	NO
PS_0013	019	Quercus robur	20	7	buono		Art. 12 PMPF	Padova	Pernumia			NO	NO	NO	NO
PS_0014	020	Acer campestre	14	3	buono		Art. 12 PMPF	Padova	Pernumia			NO	NO	NO	NO
PS_0015	024	Pinus pinea	22	8	buono		Art. 12 PMPF	Padova	Pernumia			NO	c.1 lett.C	NO	NO
PS_0016	024	Pinus pinea	25	8	buono		Art. 12 PMPF	Padova	Pernumia			NO	c.1 lett.C	NO	NO
PS_0017	026	Acer campestre	12	5	buono		Art. 12 PMPF	Padova	Pernumia			NO	c.1 lett.C	NO	NO
PS_0018	026	Platanus acerifolia	27	13	buono	no cancro	Art. 12 PMPF	Padova	Pernumia			NO	c.1 lett.C	NO	NO
PS_0019	029	Picea abies	16	10	buono		Art. 12 PMPF	Padova	Pernumia			NO	NO	NO	NO
PS_0020	029	Picea abies	6	4	mediocre		Art. 12 PMPF	Padova	Pernumia			NO	NO	NO	NO
PS_0021	030	Ulmus minor	18	8	mediocre		Art. 12 PMPF	Padova	Pernumia			NO	NO	NO	NO
PS_0022	030	Ulmus minor	19	8	mediocre		Art. 12 PMPF	Padova	Pernumia			NO	NO	NO	NO
PS_0023	033	Pinus pinea	15	6	buono		Art. 12 PMPF	Padova	Pernumia			NO	c.1 lett.C	NO	NO
PS_0024	038	Ailanthus altissima	13	7	buono		Art. 12 PMPF	Padova	Due Carrare			NO	NO	NO	NO
PS_0025	038	Ailanthus altissima	13	7	buono		Art. 12 PMPF	Padova	Due Carrare			NO	NO	NO	NO
PS_0026	038	Ailanthus altissima	13	7	buono		Art. 12 PMPF	Padova	Due Carrare			NO	NO	NO	NO
PS_0027	042	Acer campestre	20	9	buono		Art. 12 PMPF	Padova	Due Carrare			NO	NO	NO	NO
PS_0028	055	Populus alba	14	6	buono		Art. 12 PMPF	Padova	Masera di Padova			NO	NO	NO	NO
PS_0029		Populus alba	13	5	buono		Art. 12 PMPF	Padova	Masera di Padova			NO	NO	NO	NO
PS_0030	062	Robinia pseudoacacia	12	10	mediocre		Art. 12 PMPF	Padova	Due Carrare			NO	NO	NO	NO

#### 4. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Immagine 001



Immagine 002



Immagine 003



Immagine 004




Immagine 005



Immagine 006



Immagine 007



Immagine 008



Immagine 009



Immagine 010



Immagine 011



Immagine 102



Immagine 013



Immagine 014



Immagine 015



Immagine 016



Immagine 017



Immagine 018



Immagine 019



Immagine 020



Immagine 021



Immagine 022



Immagine 023



Immagine 024



Immagine 025



Immagine 026



Immagine 027



Immagine 028



Immagine 029



Immagine 030




Immagine 031



Immagine 032



Immagine 033



Immagine 034



Immagine 035



Immagine 036



Immagine 037



Immagine 038



Immagine 039



Immagine 040




Immagine 041



Immagine 042



Immagine 043



Immagine 044



Immagine 045



Immagine 046



Immagine 047



Immagine 048



Immagine 049



Immagine 050



Immagine 051



Immagine 052



Immagine 053



Immagine 054



Immagine 055



Immagine 056



Immagine 057



Immagine 058



Immagine 059



Immagine 060



Immagine 061



Immagine 062



Immagine 063



Immagine 064